



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del 20-12-2017

OGGETTO: D.LGS. 118/2011 ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUIES E ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. 118/2011: IL BILANCIO CONSOLIDATO. DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE ELENCHI.

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Dicembre alle ore 17:45, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BIGNAMI SELENE	Vice Sindaco	X	
MARCARINI CHIARA	Assessore	X	
Presenti - Assenti		3	0

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: D.LGS. 118/2011 ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUES E ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. 118/2011: IL BILANCIO CONSOLIDATO. DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE ELENCHI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 in data 29 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione.

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data 14 aprile 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione afferente il bilancio 2017-2019.

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale N. 44 in data 14 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvata la variazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del DUP 2017-2019 assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale.

ATTESO inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale N. 46 in data 21 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio in via d'urgenza con atto della Giunta Comunale n. 44 del 14/10/2017, ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile.

ATTESO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 ed al documento unico di programmazione 2017-2019 e la verifica del permanere degli equilibri del bilancio 2017-2019.

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il responsabile del settore economico finanziario;

Vista la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale che, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati...";

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi che, all'art. 11-bis, comma 1, recita "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e di criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4" e al comma 3 specifica "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente

dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, ...”;

Visto, inoltre, il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni con l'articolo 147-quater del TUEL, ha disposto che “i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”;

Richiamato il punto 2 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il “gruppo amministrazione pubblica” specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Richiamato altresì il punto 3 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Richiamato infine il punto 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato” del citato Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 che testualmente recita “*Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- ***totale dell'attivo,***
- ***patrimonio netto,***
- ***totale dei ricavi caratteristici.***

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).”;*

Esaminato e valutato l'elenco delle partecipazioni dell'Ente (**elenco 1. enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica**) nonché i legami tra la singola società e la capogruppo così da soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta;

Considerato che debbano ritenersi comunque rilevanti le partecipazioni nelle società in cui la *quota di partecipazione sia inferiore all'1% del capitale della società partecipata ma la stessa sia a totale partecipazione pubblica ed affidataria diretta di servizi.*

Dato atto che nel regime transitorio afferente il triennio 2015-2017, per i bilanci consolidati del 2015/2017, viene previsto che, con riferimento alle società partecipate, ai fini della determinazione degli enti facenti parte del Gruppo di Amministrazione Pubblica, si considerano esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Richiamato il DM 11 agosto 2017 che modifica come segue gli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011:

a) aggiorna il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), in particolare:

a1) esplicita le definizioni di enti strumentali controllati, partecipati e di società partecipate, al fine di consentire una più chiara individuazione degli enti e delle società da includere nel perimetro di consolidamento;

a2) ridetermina i parametri per la definizione di irrilevanza delle partecipazioni detenute dalla controllante rendendo, in maniera graduale, più stringenti i vincoli per l'esclusione dall'area di consolidamento;

a3) a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, evidenzia la necessità, per la capogruppo, di chiedere la riclassificazione del bilancio degli enti strumentali in contabilità civilistica e delle società;

a4) indica con maggiore chiarezza rispetto alla precedente versione, le operazioni a carico della capogruppo per un corretto consolidamento.

b) adegua il piano dei conti integrato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017, concernente l'aggiornamento del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche;

c) adegua lo schema di bilancio consolidato al DM del 18 maggio 2017, concernente gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e c) non si applicano al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017.

Gli aggiornamenti di cui alla lettera b) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare i due elenchi così come sotto riportati, dando atto che il dettaglio della non inclusione nel Bilancio Consolidato verrà specificato nella Nota Integrativa allo stesso:

1. Enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica

Organismo/ Società	Ente/ Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	Tipologia
S.C.R.P. S.P.A.		2.000.000,00	€ 9.200,00	0,46%	Società partecipata
PADANIA ACQUE S.P.A.		33.749.473,16	€ 137.830,68	0,41%	Società partecipata
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA		165.635,00	€ 1.772,29	1,07%	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO.IT				0,41%	Società partecipata INDIRETTAMENTE e titolare di affidamento diretto

			Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
SCS SRL		0,30%	
BIOFOR ENERGIA SRL		0,23%	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
REI S.C.R.L.			Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
LGH SPA			Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto

2. Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato sono le seguenti:

Organismo/ Società	Ente/ Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	Tipologia
S.C.R.P. S.P.A.		2.000.000,00	€ 9.200,00	0,46%	Società partecipata
PADANIA ACQUE S.P.A.		33.749.473,16	€ 137.830,68	0,41%	Società partecipata
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA		165.635,00	€ 1.772,29	1,07%	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO.IT				0,41%	Società partecipata INDIRETTAMENTE e titolare di affidamento diretto
SCS SRL				0,30%	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
BIOFOR ENERGIA SRL				0,23%	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

P R O P O N E

1. di approvare i due elenchi 1. enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e 2. enti, aziende e società che compongono il bilancio consolidato -, così come sotto riportati:

1. Enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica:

Organismo/ Società	Ente/ Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	Tipologia
S.C.R.P. S.P.A.		2.000.000,00	€ 9.200,00	0,46%	Società partecipata
PADANIA ACQUE S.P.A.		33.749.473,16	€ 137.830,68	0,41%	Società partecipata
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA		165.635,00	€ 1.772,29	1,07%	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO.IT				0,41%	Società partecipata INDIRETTAMENTE e titolare di affidamento diretto
SCS SRL				0,30%	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
BIOFOR ENERGIA SRL				0,23%	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
REI S.C.R.L.					Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
LGH SPA					Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto

2. Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato

Organismo/ Società	Ente/ Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	Tipologia
S.C.R.P. S.P.A.		2.000.000,00	€ 9.200,00	0,46%	Società partecipata
PADANIA ACQUE S.P.A.		33.749.473,16	€ 137.830,68	0,41%	Società partecipata
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA		165.635,00	€ 1.772,29	1,07%	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO.IT				0,41%	Società partecipata INDIRETTAMENTE e titolare di affidamento diretto
SCS SRL				0,30%	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto
BIOFOR ENERGIA SRL				0,23%	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamento diretto

2) di dare mandato al Responsabile preposto di comunicare agli organismi/enti/società interessate le risultanze della presente deliberazione;

3) di comunicare che la trasmissione al Comune dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative, necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato, dovrà avvenire in forma cartacea o su supporto informatico entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e che se alle predette scadenza i bilanci dei componenti del gruppo non saranno ancora stati approvati, dovrà essere trasmesso il pre-consuntivo od il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

4) di comunicare che dovranno essere trasmessi al Comune lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo;

5) di comunicare le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica, secondo i criteri previsti dal principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011.

6) di comunicare, infine, che dovrà essere adottato il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in tale caso, la partecipazione dovrà essere contabilizzata in base al criterio del costo).

7) di trasmettere copia del presente provvedimento a:
·Responsabile del Settore economico finanziario;

·Responsabile Settore Affari generali;
·Responsabile Settore patrimonio.

8) di dare atto che il perimetro di consolidamento potrà subire ulteriori modifiche a seguito dell'approvazione del Conto del Bilancio 2017 del Comune e dei bilanci 2017 delle società partecipate, a fronte dell'analisi dei dati di bilancio delle società partecipate stesse sia direttamente che indirettamente per di verificarne l'eventuale irrilevanza sulla base del calcolo sopra citato dei rispetto al 10% delle attività, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici dell'Ente capogruppo.

9) di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

DOPODICHE'

la Giunta Comunale dichiara, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 20-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate